

Articolo 17 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, tra cui il Presidente, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente. Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'organo amministrativo, determinerà la composizione dell'organo amministrativo con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2369 comma 4° per le decisioni dell'Assemblea in seconda convocazione e convocazioni successive, la durata in carica e il numero degli amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo. Agli amministratori è attribuito un compenso omnicomprensivo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile al caso di specie.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Gli amministratori:

- a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- d) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

È consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la delega al Presidente specificamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualevolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano si-

curamente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori e ai sindaci, inviato, di regola, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 19 – Presidente e rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'articolo 20, spettano, disgiuntamente, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti delle deleghe o dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vicepresidente.

La carica di Vicepresidente, attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione, ha unicamente funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 20 - Poteri dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato e, se autorizzato dall'assemblea, al Presidente nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto.

La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte in forza della delega stessa.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori (nel solo caso di Consiglio di Amministrazione), dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Salvo quanto previsto dall'art. 15, sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono

delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzioni di mutui
- f) approvazione del budget annuale e del modello organizzativo della società.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'articolo 15.

Articolo 21 – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti nel rispetto dei massimali eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti di tempo in tempo.

Ferme le limitazioni previste all'articolo 20 che precede, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 22– Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto per le deliberazioni ordinarie.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di